



Allegato 1

AVVISO PUBBLICO

Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013

Linea di attività “Fondo di Patrimonializzazione PMI”

Art. 1 – Finalità, Oggetto e Interventi

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale “*Competitività regionale e occupazione*” 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a valere sull’Asse I “*Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva*” e sul seguente Obiettivo operativo ed Attività:

- *Obiettivo operativo 1) “Rafforzamento della capacità innovativa delle PMI”, Attività 5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi e i Fondi di garanzia e altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio”, sub attività 5.4 “Fondo di patrimonializzazione PMI”.*

Tale Fondo è destinato a promuovere il rafforzamento patrimoniale delle imprese mediante l’erogazione di prestiti a tasso agevolato contestualmente ad un aumento del capitale sociale con conferimento in denaro da parte dei soci.

2. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’intervento ammonta ad euro 15.000.000,00, fatti salvi eventuali incrementi derivanti da economie del precedente Avviso Pubblico, dei quali verrà data evidenza sul sito www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it

3. Il presente Avviso Pubblico specifica i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande di finanziamento, la documentazione da allegare, le condizioni di ammissibilità, gli impegni da assumere da parte dei singoli beneficiari nonché i termini temporali relativi all’iter per la valutazione delle domande presentate.



4. La documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it.

Art. 2 – Soggetti Beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari le micro, piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi costituite in forma di società di capitali o che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento, con sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall'Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008¹.

2. I soggetti beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- essere già costituiti ed iscritti nel registro delle imprese da almeno 2 anni solari ovvero essere in possesso di almeno 2 bilanci approvati e depositati o almeno 2 dichiarazioni dei redditi regolarmente presentate nel caso di società di persone;
- non trovarsi in condizioni di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dall'art. 1, punto 7 del Reg. (CE) 800/2008²;
- possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 “Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare”;

¹ Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008

² Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008



- aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- essere in regola con la disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (clausola Daggendorf);
- non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche per fatti gravi imputabili all'impresa, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte dell'impresa;
- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).

3. Sono escluse le imprese operanti nei settori di attività esclusi dall'art. 1 del Regolamento 1998/2006.

L'elenco dei settori e dei codici di attività limitati e/o esclusi dal presente Avviso è riportato nell'appendice 1 al presente Avviso Pubblico.

Art. 3 – Ambito territoriale

1. Intero territorio regionale.

Art. 4 – Agevolazioni concedibili, risorse complessive e massimali

1. I finanziamenti sono finalizzati ad incentivare interventi di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa attraverso un aumento del capitale sociale mediante conferimento in denaro.
2. Il finanziamento è concedibile per un importo minimo di Euro 50.000,00 e a fronte di una delibera di aumento di capitale sociale di importo minimo pari ad Euro 75.000,00. Il finanziamento massimo concedibile è pari ad Euro 400.000,00 al quale deve corrispondere un aumento minimo di capitale sociale pari ad Euro 600.000,00. Nella determinazione



dell'importo del finanziamento, non verrà considerata la quota di aumento di capitale eventualmente destinata a copertura perdite. L'aumento di capitale sociale può essere stato deliberato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, mentre la sottoscrizione ed il versamento dello stesso devono avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Il finanziamento prevede un piano di rimborso in 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.

3. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato. Il finanziamento richiesto non dovrà essere inferiore ad Euro 50.000,00 e superiore ad Euro 400.000,00.
4. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata:
 - una componente a tasso agevolato (di seguito "Quota Agevolata");
 - una componente a tasso ordinario (di seguito "Quota Ordinaria") con eventuale copertura di garanzia rilasciata, anche a valere su fondi pubblici, da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia (di seguito "Soggetto Garante"), di cui al successivo art. 6 comma 2.
5. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le quote di finanziamento.
6. I soci che hanno sottoscritto l'aumento di capitale sociale si impegnano a versarne 1/3 ovvero un importo pari ad almeno la metà del finanziamento richiesto entro la data di sottoscrizione dell'atto d'impegno. I soci si impegnano altresì ad effettuare i successivi versamenti di capitale, pari ai restanti 2/3 dell'aumento ovvero all'importo del finanziamento, in massimo 5 *tranches* annuali, corrispondenti al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio.
7. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata sono calcolate in base ai massimali di aiuto previsti dal Reg. CE n. 1998/2006 (de minimis) espresse in ESL.

Il tasso di interesse applicato al beneficiario sulla Quota Agevolata è pari allo 0,5% annuo. Il tasso di interesse applicato sulla Quota Ordinaria sarà ottenuto sommando al parametro IRS (in caso di tasso fisso) ovvero al parametro Euribor 3 mesi (in caso di tasso variabile) una maggiorazione (spread), variabile in funzione del merito di credito e del *rating* del beneficiario. I livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating, che debbono risultare all'interno dei tetti massimi previsti nell'Appendice 3, sono indicati nella



“Scheda Prodotto” sottoscritta dalla Banca con Sviluppo Lazio S.p.A. (di seguito “Sviluppo Lazio”) e sono consultabili dal beneficiario sul sito www.sviluppo.lazio.it. Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato, è prevista una revisione trimestrale dei tetti massimi di spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l’inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna banca, che saranno poi recepiti con determinazione del Direttore Regionale e pubblicati sul sito di Sviluppo Lazio.

Il beneficiario, al momento della presentazione della domanda, dovrà indicare obbligatoriamente la Banca, fra quelle convenzionate, alla quale intende rivolgersi per l’erogazione del finanziamento.

Sul sito www.sviluppo.lazio.it viene data evidenza delle Banche e dei Soggetti Garanti convenzionati nonché dei livelli di spread praticati da ciascuna Banca per ogni Categoria di Rating all’interno dei tetti massimi previsti nell’Appendice 3.

Le ulteriori caratteristiche del finanziamento sono riportate nelle appendici 2 e 3 del presente Avviso che rappresentano un estratto della “Scheda Prodotto” sottoscritta dalle singole Banche.

Art 5 - Cumulo delle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste saranno concesse nel rispetto dei regolamenti e dei regimi indicati all’art.4 comma 7.
2. Sulla base di quanto previsto al precedente comma gli aiuti in regime “de minimis” previsti dal presente Avviso Pubblico potranno essere erogati solo previo accertamento che la concessione degli stessi non determini il superamento dei massimali previsti dal Regolamento (CE) 1998/2006.



Art. 6 – Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata la Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, relativa ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, la Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi. Nel caso in cui la Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.

2. Sulla Quota Ordinaria il beneficiario può presentare alla Banca la garanzia rilasciata da uno dei Soggetti Garanti, scelto tra quelli convenzionati con la Banca stessa. La Banca può richiedere, ove necessario, una protezione del credito di tipo personale relativa ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, la Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi.

Art. 7 – Presentazione delle domande di agevolazione

1. La partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà aver luogo dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'Avviso stesso fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziare. Saranno accolte domande fino a copertura di un ulteriore 50% dello stanziamento complessivo quale riserva di futuro recupero in caso di rinuncia, inammissibilità o revoca delle domande utilmente collocate.

2. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando il pertinente formulario *on-line*, di cui all'Appendice 4, utilizzando i moduli predisposti e disponibili sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione "agevolazioni" dalle ore 9 del giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Alla domanda dovrà essere allegata in formato elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario *on-line*, la seguente documentazione:



a) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

3. La compilazione *on-line* del formulario potrà avere luogo dalle ore 9.00 del giorno indicato al comma 1 del presente articolo. L'inoltro del formulario *on-line* assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo.

Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di domanda, di cui all'Appendice 5, scaricabile dal sito sopra citato; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante dell'impresa, dovrà essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro il termine di 10 giorni dalla data di inoltro del formulario *on line*, al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.
Fondo di Ingegneria Finanziaria - Fondo di Patrimonializzazione PMI
Via Vincenzo Bellini, 22
00198 ROMA

4. Il mancato inoltro del Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta automaticamente l'inammissibilità della stessa.
5. Sviluppo Lazio provvederà all'acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione.
6. Non saranno ritenuti ammissibili i progetti presentati in modo difforme, privi della firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.
7. Sviluppo Lazio provvederà all'acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione.
8. Tutte le eventuali ulteriori carenze di informazioni e/o di allegati, ovvero la loro non conformità, potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni o chiarimenti da parte di Sviluppo Lazio. Il beneficiario sarà tenuto a fornirli entro 10 giorni dall'invio della richiesta effettuata mediante lettera raccomandata AR. In caso di mancato invio della documentazione richiesta e/o di mancata risposta i beneficiari verranno considerati rinunciatari.



9. Al momento di sottoscrizione della richiesta di finanziamento il beneficiario dovrà fornire direttamente alla Banca prescelta quanto ulteriormente richiesto per la valutazione del merito creditizio ad integrazione della documentazione di cui al comma 2.
10. Non sarà ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa impresa.
11. Eventuali ed ulteriori comunicazioni verranno richieste da Sviluppo Lazio esclusivamente tramite PEC (incentivi@pec.sviluppo.lazio.it) all'indirizzo di PEC indicato dal beneficiario nel modulo di domanda.

Art. 8 – Procedure e termini per l'istruttoria

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata, seguendo l'ordine cronologico attribuito al formulario inviato *online* di cui al precedente Art. 7.
2. Sviluppo Lazio verifica la regolarità delle domande presentate e accerta la presenza dei requisiti formali.
3. In caso di esito positivo della verifica di cui al punto precedente, Sviluppo Lazio trasmette il relativo fascicolo a Banca per la valutazione del merito creditizio; in caso di esito negativo provvede ad informarne il beneficiario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.
4. La Banca effettua la verifica di merito creditizio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa. Qualora l'istruttoria dovesse subire ritardi per motivazioni non dipendenti dalla banca, tale termine si intende sospeso, fermo restando l'obbligo della banca di darne comunicazione a Sviluppo Lazio entro i suddetti 30 giorni. Nel caso in cui la banca necessiti di ulteriore documentazione, provvederà a richiederla direttamente al beneficiario. La Banca comunica poi a Sviluppo Lazio l'esito della delibera condizionata alla valutazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 9, nonché la Categoria di Rating del beneficiario secondo la tabella di cui all'appendice 3 dell'Avviso Pubblico.
5. Sviluppo Lazio trasmette al Comitato Tecnico gli elenchi dei beneficiari ritenuti ammissibili e non ammissibili dopo la verifica dei requisiti formali e del merito creditizio.
6. Il Comitato Tecnico approva gli elenchi trasmessi da Sviluppo Lazio e delibera l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.



7. Sviluppo Lazio comunica al beneficiario la concessione del finanziamento ovvero il diniego e, in caso di esito positivo, invia l'atto di impegno, informando contestualmente la Banca. In caso di esito negativo, il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.241.
8. L'atto di impegno, contenente gli obblighi del beneficiario, dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmesso a Sviluppo Lazio entro 90 giorni dalla data di ricevimento, a pena di revoca, unitamente alla documentazione attestante i seguenti adempimenti:
 - a) avvenuta delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quanto previsto al precedente art. 4, comma 2;
 - b) avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno in misura sufficiente al raggiungimento di detta soglia minima;
 - c) avvenuto versamento di un terzo del capitale sociale sottoscritto ovvero di un importo pari ad almeno la metà del finanziamento richiesto;
 - d) avvenuta delibera che definisce i versamenti di capitale, pari ai restanti due terzi dell'aumento *ovvero* all'importo del finanziamento, in massimo 5 tranches annuali, corrispondenti al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio;
 - e) avvenuto atto di trasformazione della natura giuridica da società di persone in società di capitali (solo nel caso di imprese che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento).
9. Sviluppo Lazio verifica la documentazione di cui al punto precedente e ne dà comunicazione alla Banca affinché proceda alla stipula del contratto di finanziamento. Provvede, altresì, ad autorizzare la Banca all'erogazione del finanziamento di cui al successivo art. 11, trasferendo le relative risorse finanziarie di competenza regionale.



Art. 9 – Comitato Tecnico

1. Alla valutazione dei progetti, secondo l'iter di cui all'articolo precedente, provvede il Comitato Tecnico, costituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e così composto:
 - a) Direttore Regionale Attività Produttive o suo delegato con funzioni di presidente;
 - b) Direttore Generale di Sviluppo Lazio o suo delegato;
 - c) uno o più funzionari della competente struttura regionale.
2. La segreteria del Comitato Tecnico è curata da Sviluppo Lazio.

Art. 10 - Modalità di erogazione

1. La Banca eroga il finanziamento in un'unica soluzione, contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento, al ricevimento dell'autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente art. 8, punto 9.

Art. 11 –Erogazione delle agevolazioni

1. La Banca si obbliga ad erogare il finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla comunicazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente art. 8, punto 9, fatto salvo l'insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che la Banca valuti ostativi all'erogazione. Di tale evenienza la Banca informerà Sviluppo Lazio per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
2. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra la Banca e l'impresa per tutto ciò che non attiene al merito agevolativo.

Art. 12 - Pagamento delle rate di finanziamento

1. La Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare le rate del finanziamento alle scadenze previste nel contratto.



2. Il mancato pagamento - anche parziale - alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio dovute dall'impresa beneficiaria, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
 - 2.1 Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
 - 2.2 Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta (compresa la quota agevolata) secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
 - 2.3 L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.
3. L'estinzione anticipata del finanziamento sarà possibile solo a fronte di versamenti del capitale sottoscritto effettuati in anticipo rispetto al piano concordato e per un importo almeno pari al debito residuo. In tal caso verrà applicata una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.

Art. 13 –Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al beneficiario potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci;
 - b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
 - c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della rata di finanziamento e/o a seguito del passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. La Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;



- d) qualora, a seguito di verifiche, emerga il mancato rispetto dell'impegno al versamento del capitale sociale sottoscritto secondo il piano di versamento definito;
- e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- f) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- g) mancata sottoscrizione dell'atto di impegno entro i 90 giorni previsti dall'articolo 8 del presente avviso pubblico
- h) rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un'unica soluzione il debito residuo del finanziamento, dovrà corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

La Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. La Banca, in caso di revoca dell'agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi), ha, altresì, facoltà di revisionare la pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente.

2. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera racc. A/R., al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca, con indicazione dei relativi motivi, assegnando un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, accoglibili solo nell'ipotesi di infondatezza e non veridicità delle motivazioni di revoca addotte (L. n. 241/90).
3. Sviluppo Lazio, trascorsi i termini di Legge, provvede:
 - a) ad archiviare il procedimento di revoca;
 - b) alla revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione alla Banca



4. In caso di revoca dell'agevolazione la restituzione della Quota Agevolata potrà realizzarsi, mediante l'escussione delle apposite garanzie come previste dall'art. 6 comma 1. Il beneficiario potrà richiedere forme rateali di versamento a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta.

Art. 14 – Controlli ed ispezioni

In ogni fase e stadio del procedimento Sviluppo Lazio potrà disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario, il quale dovrà consentire, senza limitazioni, alle persone e organismi che per norma hanno il diritto di verifica e controllo di effettuare ispezioni e controlli e l'accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento.

Ai fini del monitoraggio dei progetti agevolati:

- a) il beneficiario è tenuto a conservare fino al 31/12/2018 la documentazione comprovante quanto dichiarato in sede di richiesta del prestito;
- b) la Banca invia trimestralmente a Sviluppo Lazio il rendiconto delle rate pagate dal beneficiario.

Art. 15 – Ulteriori disposizioni

1. La Regione Lazio e Sviluppo Lazio potranno intervenire con ulteriori disposizioni al fine di favorire eventuali integrazioni e chiarimenti, anche ai fini di attivazione e regolamentazione delle procedure previste nonché dei rapporti con i soggetti terzi.

Art. 16 - Informazioni relative all'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio all'indirizzo PEC indicato al precedente art.7 comma 11.

2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio.



Art. 17 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs. n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio all'indirizzo sopra indicato.

Art. 18 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alla vigente normativa in conformità alla quale lo stesso è stato predisposto.



APPENDICE 1

LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Limitazioni ed esclusioni previsti dal Reg. CE 1998/2006 “De minimis”
--

- a) imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato;
- c) imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del trattato, nei casi seguenti:
- i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
- e) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;
- f) imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
- g) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.



APPENDICE 2

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	finanziamento chirografario
<u>Durata:</u>	massima di 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.
<u>Importo:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Importo minimo: € 50.000,00 ○ Importo massimo: € 400.000,00.
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione.
<u>Preammortamento:</u>	12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.
<u>Ammortamento:</u>	<p>In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno.</p> <p>Le due Quote hanno la stessa periodicità di rimborso.</p>
<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	Tasso fisso, applicato sulla Quota Agevolata, in misura pari allo 0,50% annuo.
<u>Tasso di interesse ordinario:</u>	<p>Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca) ovvero ○ in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca) una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito



di credito e del *rating* del beneficiario.

Spread applicabile al tasso d'interesse ordinario:

I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata *sub A* alla Scheda prodotto e devono risultare all'interno dei tetti massimi previsti dall'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico. Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con determinazione del Direttore Regionale e pubblicati sul sito di Sviluppo Lazio.

Costo della garanzia:

Nel caso in cui il beneficiario si rivolga ad un Soggetto Garante per il rilascio della garanzia, il costo complessivo applicato non potrà essere superiore al 2,50% della Quota Ordinaria.

Tasso di mora:

Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).

Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di ciascuna Banca.



Estinzione anticipata:

Possibile solo a fronte di versamenti del capitale sottoscritto effettuati in anticipo rispetto al piano concordato per un importo almeno pari al debito residuo.

In tal caso verrà applicata una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.

Obblighi per il beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto da Sviluppo Lazio o da Banca.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 90 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alla documentazione attestante i seguenti adempimenti:
 - avvenuta delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quanto previsto al precedente art. 4, comma 2;
 - avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno in misura sufficiente al raggiungimento di detta soglia minima;
 - avvenuto versamento di un terzo dell'aumento di capitale sottoscritto ovvero di un importo almeno pari alla metà del finanziamento richiesto ;
 - avvenuta delibera che definisce i versamenti di capitale pari ai restanti due terzi dell'aumento ovvero all'importo del finanziamento in massimo 5 *tranches* annuali, pari al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 4 co. 6 dell'Avviso Pubblico;
 - avvenuto atto di trasformazione della natura giuridica da società di persone in società di capitali (solo nel caso di imprese che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento).

Spese per il beneficiario:

- Spese di istruttoria: pari a massimo € 250 per pratica.
- Eventuale costo della garanzia: entro il tetto massimo sopra indicato.

Garanzie richieste al beneficiario:

Sulla Quota Ordinaria Banca potrà richiedere, anche in aggiunta all'eventuale garanzia rilasciata dal Soggetto Garante, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali relative ai soci che sottoscrivono



l'aumento di capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2.

Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del fondo, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali relative ai soci che sottoscrivono l'aumento di capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1.



APPENDICE 3

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's e il livello massimo di spread applicabile per ciascuna Categoria:

Categoria di Rating	Rating Notch (Master Scale S&P)	Spread massimo applicabile
Ottimo (AAA-A)	AAA	massimo applicabile 4.35%
	AA+	
	AA	
	AA-	
	A+	
	A	
	A-	
Buono (BBB)	BBB+	massimo applicabile 4.35%
	BBB	
	BBB-	
Soddisfacente (BB)	BB+	massimo applicabile 5.40%
	BB	
	BB-	
Scarso (B)	B+	massimo applicabile 6.00%
	B	
	B-	



APPENDICE 4

FORMULARIO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO**FONDO DI INGEGNERIA FINANZIARIA A FAVORE DELLE PMI A VALERE SUL POR FESR
LAZIO 2007-2013****Linea di attività "FONDO DI PATRIMONIALIZZAZIONE PMI"****1****Soggetto richiedente****1.1 - Anagrafica**

Ragione sociale

Forma giuridica

Data di costituzione

Partita IVA

Codice Fiscale

Indirizzo sede legale

CA
P

Comune

Prov.(sigla)

Paese

Telefono

Fax

Sito Web

e-mail

e-mail certificata (PEC)

Indirizzo Sede Operativa

Indirizzo

CAP



Comune sede legale _____

Prov. (sigla) _____

n. iscrizione REA _____

CCIA di _____

data di iscrizione _____

 Classificazione dimensionale Micro Impresa Piccola Impresa Media Impresa

Codice ATECO 2007 _____

Numero _____

Descrizione _____

Codice SAE _____

Codice RAE _____

CCNL applicato _____

Codice Posizione assicurativa
INAIL (PAT) _____

Sede INAIL _____

INPS matricola azienda _____

Sede INPS _____

Legale Rappresentante

Nome _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Tipologia documento di Identità _____

Rilasciato da: _____

N° _____

Data di rilascio _____ Data di Scadenza _____



1.2 Dati sul referente della pratica

Cognome e Nome

Telefono

Fax

E-mail personale



Unione europea

**2****Bilanci e dichiarazioni**

Conto Economico	Terzultimo bilancio approvato	Penultimo bilancio approvato	Ultimo bilancio approvato
Valore della produzione			
Costi della produzione			
Proventi e oneri finanziari			
Rettifiche di valore di attività finanziarie			
Utile netto/Perdita netto			
Stato Patrimoniale	terzultimo bilancio approvato	Penultimo bilancio approvato	Ultimo bilancio approvato
Totale Immobilizzazioni			
Totale attivo circolante			
Patrimonio netto			
Capitale sociale			
Capitale sociale versato			
Totale Debiti			
ULA			
Nuovo capitale proprio			

Procedure concorsuali Si No**3****Compagine sociale del
soggetto richiedente**



3.1 – Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente:

Nome Società/ Persona Fisica	% partecipazione	N. di addetti (ULA) 31/12/2011.	Fatturato 31/12/2011.	Attivo Patrimoniale

(ampliare quanto necessario)

3.2 – Partecipazione al capitale sociale di altre società del Soggetto richiedente:

Nome Società	% partecipazione	N. di addetti (ULA)	Fatturato	Attivo Patrimoniale

(ampliare quanto necessario)



4

Caratteristiche agevolazione richiesta

Finanziamento richiesto

[Importo min. €50.000 Max € 400.000]

Capitale sociale raggiunto

[Importo minimo. €75.000

Quota di finanziamento richiesto da destinare alla
copertura perdite pregresse

Banca convenzionata di cui avvalersi

Banca

Agenzia/Filiale n°

Indirizzo

Comune

CAP

Eventuale Soggetto garante di cui avvalersi ()



Unione europea

REGIONE
LAZIO
POR
 FE SR
 PROGRAMMA
 OPERATIVO
 REGIONE LAZIO
 FONDI EUROPEI

Data certa/stimata dell'effettivo Aumento del
Capitale sociale

Altre agevolazioni pubbliche già ottenute in regime "de minimis"

Normativa di riferimento	Natura dell'agevolazione	Importo dell'agevolazione ottenuta
Totale		



APPENDICE 5

MODULO DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO PUBBLICO

Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013

Linea di attività "Fondo di Patrimonializzazione PMI"

Spett.le

Sviluppo Lazio S.p.A.

Via Vincenzo Bellini, 22

00198 Roma

Oggetto: Avviso pubblico per la presentazione di domande di finanziamento da parte delle PMI del Lazio a valere sul "Fondo Patrimonializzazione PMI"

Formulario Prot. n. _____ del _____

___ sottoscritt _____

nat ___ - _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____



In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

chiede

l'ammissione ai benefici previsti dall'Avviso pubblico in oggetto per i seguenti importi:

Aumento complessivo del Capitale sociale _____

Finanziamento richiesto _____

dichiara:

- di aver preso visione di tutte le condizioni e le modalità indicate nell'Avviso pubblicato sul BURL;
- di essere consapevole che la concessione dell'agevolazione richiesta è subordinata alle risultanze dell'istruttoria realizzata da Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Banca ed all'approvazione da parte del competente Comitato Tecnico;

si impegna a:

- eseguire, nel caso di valutazione positiva della domanda presentata, gli obblighi e gli adempimenti previsti al comma 7, art.8 dell'Avviso Pubblico;
- consentire controlli ed accertamenti che Sviluppo Lazio S.p.A. e/o la Regione Lazio riterranno più opportuni in ordine ai dati dichiarati;
- comunicare tempestivamente a Sviluppo Lazio S.p.A. ogni variazione dei dati contenuti nei documenti allegati e nelle dichiarazioni fornite, sollevando Sviluppo Lazio S.p.A. da ogni conseguenza derivante dalla mancata notifica di dette variazioni;

Luogo e data _____

SOGGETTO RICHIEDENTE¹

(Timbro e Firma del Legale Rappresentante)



DICHIARAZIONE REQUISITI

Spettabile

Sviluppo Lazio S.p.A.

Via Vincenzo Bellini, 22

00198 Roma

__ sottoscritt _____

nat __ - _____ il _____

residente in _____

Via _____ n° _____ Comune _____

CAP _____ Provincia _____

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa denominata:

Forma giuridica _____

con sede legale in:

Via _____ n° _____

Comune _____ CAP _____ Provincia _____

Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n. _____

C.F. _____ P.IVA _____

DICHIARA



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76

- che i dati e le informazioni riportate nel formulario, trasmesso on line, corrispondono al vero;
- che, ai fini dell'accertamento dei requisiti dimensionali di piccola e media di cui all'Allegato I al Regolamento CE n.800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008:
 - gli addetti (ULA) sono n. _____
 - il fatturato è di € _____ oppure il totale di bilancio annuo è di € _____
 - è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di impresa autonoma;
 - è in possesso/non è in possesso (cancellare quello che non interessa) del requisito di indipendenza;
- di essere regolarmente costituiti in forma societaria, ai sensi dei capi III e seguenti, del Titolo V del Libro V del Codice Civile;
- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.
- che nei confronti degli amministratori, membri del consiglio di amministrazione e, a seconda dei casi, dei titolari, non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato per reati contro la morale, per reati finanziari e contro il patrimonio;
- di operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della LR 18 settembre 2007, n. 16 "Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare";
- di aver restituito agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione;
- di essere in regola con gli obblighi contributivi risultanti dal DURC;



- di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea (c. 1223, art. 1 della L. 296/06 cd. “clausola Deggendorf”);
- di non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelle derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- di non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C244 del 1.10.2004;
- di non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell’art. 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490).
- che l’impresa è in regola con la normativa fiscale e tributaria nazionale e regionale
- che gli amministratori ed i rappresentanti dell’impresa non si sono resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- che l’impresa si trova nelle condizioni di non essere soggetta a quanto disposto dalla legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie, ovvero di essere in regola con quanto disciplinato dalla legge 68/99.

Luogo e data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE¹

(Timbro e Firma)

¹ Allegare copia di un documento d’identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l’autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (comune, notaio o ambasciata).



PRIVACY

Spettabile

Sviluppo Lazio S.p.A.

Via Bellini, 22

00198 – Roma

Oggetto: Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali "

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, all'atto della raccolta dei dati personali Sviluppo Lazio S.p.A. è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo di tali dati.

A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti tramite:

- l'inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
- tramite la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
- Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici.

Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed ai quali la presente informativa è da intendersi estesa.

B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

B.1 per l'adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposta Sviluppo Lazio S.p.A., o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l'attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);



B.2 per dare esecuzione a contratti nei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);

B.3 per altre nostre finalità gestionali ed organizzative.

Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto B1 e B2 è obbligatorio ed il loro mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Il mancato conferimento, o il mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B.3 potrebbe essere valutato negativamente ai fini dell'instaurazione o prosecuzione dei rapporti.

C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

Per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, Sviluppo Lazio S.p.A. potrà comunicare tali dati a:

- società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
- Enti, od Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
- liberi professionisti, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l'attivazione di fondi pubblici;
- società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
- professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).

Tutti i soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di "Titolari" ai sensi della legge, in piena autonomia.

Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.

E. Diritti di cui all'art. 7.

Informiamo, infine, che l'art. 7 del Decreto Legislativo conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o non di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile.



L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento e se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso ed in particolare di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei propri dati personali a fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ecc., esercitando tale diritto in forma gratuita presso l'indirizzo di seguito indicato:

Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini, 22 - 00198 ROMA

Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A., con sede legale in Via V. Bellini 22 - 00198 Roma. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del decreto, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso l'agenzia stessa all'indirizzo sopra indicato.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Preso atto dell'informativa fornita acconsento/acconsentiamo al trattamento dei miei/nostri dati, ivi compresa la comunicazione ai soggetti di cui al punto D dell'informativa, per le finalità sopra indicate.

Data

Firma e Timbro



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DATI CAMERALI

(articolo 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Spett.le

Sviluppo Lazio SpA

Via Vincenzo Bellini 22

00198 Roma

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (_____) il _____, C.F. _____ residente a _____ (_____) in Via _____ n. _____, in qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____ e P. IVA _____, di seguito “**Impresa**”

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____, n. _____, CAP _____, costituita con atto del - _____, capitale sociale deliberato Euro _____ capitale sociale sottoscritto Euro _____, capitale sociale versato Euro _____, termine di durata della società _____, che ha ad oggetto sociale _____



che l'amministrazione è affidata a: (Amministratore Unico, o Consiglio di Amministrazione composto da n. ___ consiglieri), i cui componenti sono:

- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Amministratore Unico, Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

- nome, cognome, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, residente in _____, carica (Consigliere), nominato il _____ fino al _____, con i seguenti poteri associati alla carica:

che _____ la/e _____ sede/i _____ secondaria/e _____ e _____ unità _____ locali è/sono: _____

(specificare l'indirizzo completo e il tipo di sede secondaria. Es: ufficio, stabilimento, deposito).

che la classificazione ATECO 20__ (es. 2007) della descrizione attività è la seguente _____ (indicare l'anno della classificazione ed il codice ISTAT completo).

che l'impresa medesima non si è trovata negli ultimi cinque anni in stato di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, concordato preventivo o amministrazione controllata.

Il/La sottoscritto/a _____, nella sua qualità, dichiara altresì:



- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e succ. mod, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà revocata.

_____, li _____

Timbro e firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Spett.le Sviluppo Lazio SpA

Via Vincenzo Bellini 22

00198 Roma

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _____ C.F. _____

nato/a _____ Prov. _____ il _____

residente a _____ Prov. _____ in via/piazza _____

_____ n. _____, in qualità di (carica ricoperta) _____

dell'impresa (indicare la denominazione) _____

C.F. _____ avente la sede in _____ Prov. di _____ Via

_____ n. _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che nei confronti della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.
- che nei propri confronti, quale (carica ricoperta) _____ della società, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 ⁽¹⁾ e s.m.i.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data

firma leggibile del dichiarante ⁽²⁾



N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. Sviluppo Lazio si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

⁽¹⁾ Costituiscono cause ostative l'aver in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, provvedimenti di cui all'art. 10 commi 3,4,5,ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 *bis* c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso art. 416 *bis*; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

⁽²⁾ Ove il richiedente è una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori. A titolo di chiarimento, si intende che la dichiarazione dovrà essere resa:

- per le ditte individuali: dal titolare;
- per le società in nome collettivo: da ciascuno dei soci;
- per le società in accomandita semplice: da ciascun socio accomandatario;
- per gli altri tipi di società: da ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e da ciascun componente l'organo di amministrazione.

La dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità del dichiarante, su cui sia apposta la firma leggibile in originale.



INFORMATIVA DURC

Spett.le

Sviluppo Lazio S.p.A.

Via Vincenzo Bellini, 22

00198 ROMA

sottoscritt

_____ nat a _____ il _____
 _____ residente in _____
 Via _____ n° _____ Comune _____
 C.A.P. _____ Provincia _____
 In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:
 denominata: _____ Forma giuridica: _____
 con sede legale in _____
 Via _____ n° _____ Comune _____
 C.A.P. _____ Provincia _____
 Iscritta al registro delle imprese di _____ con il n. _____
 C.F. _____ P.IVA _____
 Telefono fisso _____ Cellulare di riferimento _____
 Fax _____ E-mail _____

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

consapevole delle sanzioni civili e penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
 richiamate dagli artt. 75 e 76



(Barrare con una X i punti che interessano)

- che l'impresa non ha in carico personale dipendente o assimilato.

- che l'impresa non è stata iscritta in passato presso gli enti ritenuti al rilascio del DURC.

- che l'impresa non ha l'obbligo di iscrizione presso alcuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC (Inps, Inail, ecc..).

(IN CASO CONTRARIO), indicare di seguito presso quale Ente tenuto al rilascio del DURC è iscritta l'impresa:

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE³

³ Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità e sottoscritto, avendo cura che tale documento sia leggibile. In caso di cittadini extracomunitari occorre invece l'autenticazione da parte di un pubblico ufficiale (circoscrizione, notaio o ambasciata).

Scheda Prodotto
Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR
Lazio 2007-2013
Linea di attività “Fondo di patrimonializzazione PMI”

PREMESSO CHE

- con l’art. 9 della L.R. n. 31 del 24 dicembre 2008 la Regione Lazio ha deciso la predisposizione di un programma di sostegno alla capitalizzazione di impresa attraverso l’istituzione di un apposito Fondo finalizzato alla realizzazione di “Interventi a sostegno della patrimonializzazione delle imprese del Lazio” (di seguito “Fondo”);
- con DGR n. 345 del 15/05/2009 sono stati definiti criteri e modalità di utilizzo del Fondo, che è stato affidato in gestione a Sviluppo Lazio S.p.A. attraverso apposita convenzione con la Regione Lazio;
- con DGR 360/11, come integrata e modificata dalle DGR 486/11 e 104/12, la Giunta Regionale, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di Ingegneria Finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013- Definizione delle politiche di Investimento” ha costituito presso Sviluppo Lazio uno strumento di Ingegneria Finanziaria denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007/2013” (di seguito “Fondo IF”) con dotazione finanziaria pari ad € 100.000.000 ed approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Soggetto Gestore Sviluppo Lazio. La suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 12 settembre 2011 e successivamente integrata da un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 10 aprile 2012;
- con DGR 496 del 17.10.2012, la Regione ha accolto la valutazione contenuta nella Relazione del Comitato di Investimento del Fondo IF del 08.10.2012, di *“ dotare di ulteriori 30 milioni di Euro il Fondo Ingegneria Finanziaria, a valere sull’attività I.5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” del POR, per inserirvi una ulteriore attività di Ingegneria Finanziaria con le caratteristiche fondamentali del Fondo patrimonializzazione, assorbendo le procedure già in corso a valere sull’Avviso patrimonializzazione e, anche con funzioni di overbooking, le risorse finanziarie già stanziare ed impegnate pari a € 10.000.000,00, sul Capitolo B22527 annualità 2010 e per ulteriori € 20.000.000,00 sui Capitoli A38101, A38102, A38103, A38104, A38105, A38106, A38107, A38108, A38109, A38110, A38111, A38112, A38116, A38117, A38118”*, tutti , questi ultimi, afferenti il POR Asse I;
- con Determinazione B08260 del 26.10.2012 la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, in qualità di struttura operativa responsabile, ha approvato lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio per la gestione del Fondo, che assorbe la Convenzione patrimonializzazione e ss.mm. e ii. *“senza soluzione*

di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi e la struttura convenzionale in essere, ivi incluse le obbligazioni derivanti dalle convenzioni (schede prodotto) sottoscritte con gli intermediari finanziari”. Il suddetto Addendum è stato sottoscritto tra le parti in data 30.10.2012;

- ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto c bis della Convenzione IF così come modificata dall’Addendum di cui al punto precedente. Sviluppo Lazio gestisce direttamente strumenti di ingegneria finanziaria destinati alle PMI cofinanziati dal Programma Operativo, e a tal fine stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari aderenti assicurando una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti e la correttezza dei flussi informativi e finanziari aderenti e le PMI beneficiarie;
- il Fondo è tra l’altro finalizzato alla concessione di finanziamenti bancari nelle varie forme partecipative ed alla realizzazione di ogni altra misura anche di carattere propedeutico tesa a migliorare la capitalizzazione delle imprese;
- la presente Scheda Prodotto si applica agli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo;
- la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi:
 - a) Disposizioni normative:
 - Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
 - Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
 - Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1823/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
 - Legge regionale 28 dicembre 2008, n. 31, art. 9;
 - Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («*de minimis*»);
 - b) Convenzioni:
 - Accordo Quadro tra Sviluppo Lazio S.p.A. e, firmato il Prot. N., di cui la presente Scheda Prodotto costituisce Allegato B/C¹;
 - *Convenzione* tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. di cui alla Det. n. C0625 del 17/03/2010 e sue modificazioni;
 - *Convenzione* per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio e sue modificazioni;

¹ Allegato B per le Banche o intermediari finanziari ex articolo 107 T.U.B. che firmano contestualmente Accordo Quadro e Scheda Prodotto; Allegato C per le banche o intermediari finanziari ex articolo 107 T.U.B. che hanno già firmato l’Accordo Quadro.

- c) Provvedimenti amministrativi:
- Determinazione del Direttore Regionale Attività Produttive n. del di approvazione dello schema del presente contratto e dell'Avviso Pubblico che fissa i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
 - DGR n. 496 del 17/10/2012 di ampliamento del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
 - Determinazione n. B08260 del 26/10/2012 di approvazione dello Schema di Addendum alla Convenzione per la gestione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
 - DGR 360/2011 di costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. ed approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento;
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 28 marzo 2012, n. 15 di Approvazione della proposta di revisione del <<Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 Regione Lazio. Obiettivo Competitività regionale e occupazione>>
- il presente atto è da intendersi quale

CONTRATTO TRA

- a) **Sviluppo Lazio S.p.A., nonché mandante** (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale 48.927.354,56 euro, in persona del,, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

- b) **Banca S.p.A. o Intermediario Finanziario ex articolo 107 T.U.B., nonché mandataria** (di seguito “Banca”), con sede in, Via/Piazza, C.F., capitale sociale Migliaia di euro, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di al numero, rappresentata dal nato a il, C.F., domiciliato per la carica ricoperta in Via, autorizzato alla firma della presente Scheda Prodotto.

ARTICOLO 1 Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Scheda Prodotto.

ARTICOLO 2 Mandato

1. Al fine di consentire che il finanziamento complessivamente accordato – così come specificato al successivo art.6 – sia inteso quale somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria ed abbia caratteristiche unitarie, Sviluppo Lazio conferisce mandato a Banca di compiere per suo conto e in suo nome le attività di gestione del finanziamento ivi compreso

qualunque adempimento previsto e disciplinato dalla normativa bancaria (decreto legislativo n°385 del 1993), nonché tutte quelle previste nel successivo art. 15, lettere da a) a j) nonché ogni altro atto necessario ed opportuno per svolgere quanto previsto nella Scheda Prodotto.

2. In ordine al suddetto mandato, il mandatario è tenuto quindi a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento redatto sulla base dello schema di contratto preventivamente concordato con la mandante, alla gestione di tutta l'attività connessa al menzionato contratto di finanziamento, all'acquisizione delle garanzie ritenute necessarie ed infine all'attività di recupero del credito anche a mezzo di azioni giudiziali delle quali dovrà informare Sviluppo Lazio. Banca potrà affidare ad un soggetto esterno la suddetta attività di recupero. Nell'ipotesi, invece, di recupero in via extragiudiziale Banca o il soggetto dallo stesso delegato, potrà procedere direttamente laddove la cifra recuperata sia pari o superiore all'80% dell'importo residuo a credito; al di sotto di tale percentuale il mandatario dovrà essere preventivamente autorizzato da Sviluppo Lazio all'attività recuperatoria.
3. Sviluppo Lazio, con la sottoscrizione della presente Scheda Prodotto, rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti dal contratto di finanziamento, ivi compresa la rinuncia a svolgere azioni per l'incasso ed il recupero delle somme, tenuto conto degli obblighi assunti da Banca.
4. Per l'espletamento del presente mandato, il mandatario non ha diritto ad alcun compenso da parte del mandante essendo il presente contratto a titolo gratuito, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18 in relazione alle spese di recupero credito.
5. Il mandatario dichiara di accettare l'incarico e si impegna a fornire al mandante una relazione trimestrale sull'andamento dei finanziamenti o, in alternativa, una rendicontazione via telematica, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio, la somma rimborsata a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte delle azioni di recupero del credito.

ARTICOLO 3

Oggetto, finalità e interventi del Fondo

1. Il Fondo opera secondo le modalità disciplinate nella presente Scheda Prodotto ed è destinato a promuovere il rafforzamento patrimoniale delle imprese del Lazio mediante l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, a fronte di un aumento del capitale sociale in misura necessaria al raggiungimento della soglia dimensionale predefinita nel bando.

ARTICOLO 4

Beneficiari

1. I soggetti che possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati nella presente Scheda Prodotto sono le micro, piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali e di servizi costituite in forma di società di capitali, o che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento, con sede legale ed operativa nel territorio della Regione Lazio, già operanti in regime di contabilità ordinaria, in possesso dei requisiti dimensionali di PMI previsti dall'Allegato 1 al Reg. (CE) n. 800/2008, operanti nei settori di attività specificati nell'Avviso Pubblico e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 2 dell'Avviso Pubblico.

ARTICOLO 5

Tipologie di intervento ammissibili

1. I finanziamenti erogati secondo le modalità descritte nella presente Scheda Prodotto sono finalizzati ad agevolare interventi di rafforzamento della struttura patrimoniale dell'impresa attraverso un aumento del capitale sociale mediante conferimento in denaro.
2. Il finanziamento è concedibile a fronte di una delibera di aumento di capitale sociale. Tale aumento dovrà essere non inferiore ad Euro 75.000,00. Nella determinazione dell'importo del finanziamento, non verrà considerata la quota di aumento di capitale eventualmente destinata a copertura perdite, che comunque dovrà essere versata entro la data di erogazione del finanziamento. L'aumento di capitale sociale può essere stato deliberato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, mentre la sottoscrizione ed il versamento dello stesso devono avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda.
3. Il finanziamento prevede un piano di rimborso in massimo 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.

ARTICOLO 6

Agevolazioni previste e massimali

1. L'agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato.
2. Il finanziamento è concedibile per un importo minimo di Euro 50.000,00 e a fronte di una delibera di aumento di capitale sociale di importo minimo pari ad Euro 75.000,00. Il finanziamento massimo concedibile è pari ad Euro 400.000,00, al quale deve corrispondere un aumento minimo di capitale sociale pari ad Euro 600.000,00.
3. Il finanziamento si articola in due componenti di pari importo e di pari durata: una a tasso agevolato (di seguito "Quota Agevolata") e una a tasso ordinario (di seguito "Quota Ordinaria") con eventuale copertura di garanzia rilasciata, anche a valere su fondi pubblici, da un soggetto autorizzato dalla Banca d'Italia (di seguito "Soggetto Garante").

3.1 La Quota Agevolata:

- a) è a carico ed a rischio del Fondo. Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio, quale soggetto gestore del Fondo, il rilascio da parte del beneficiario ammesso al finanziamento di garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi, su testo condiviso con Sviluppo Lazio;
- b) matura interessi al tasso fisso dello 0,50% annuo;
- c) costituisce il 50% del finanziamento totale;
- d) è una somma affidata in gestione a Banca, firmataria dell'Accordo Quadro e della presente Scheda Prodotto;

3.2 La Quota Ordinaria:

- a) è provvista ordinaria di Banca, di cui la stessa detiene il rischio, eventualmente solo per la parte non coperta dalla garanzia di cui alla successiva lettera d);
- b) matura interessi al tasso definito nel successivo art. 8;
- c) costituisce il restante 50% del finanziamento;
- d) può disporre di una garanzia rilasciata da un Soggetto Garante scelto dal beneficiario fra quelli convenzionati con Sviluppo Lazio e con Banca. Banca potrà richiedere il

rilascio da parte del beneficiario di garanzie personali relative alla compagine societaria ed eventualmente estensibili a soggetti terzi.

4. La durata massima del finanziamento è stabilita in 5 anni, più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare, secondo quanto disciplinato nel successivo art. 8.
5. La periodicità dei rimborsi è la medesima per entrambe le Quote.
6. Le agevolazioni relative alla Quota Agevolata sono calcolate in base ai massimali di aiuto previsti dal Reg. CE n. 1998/2006 (*de minimis*) espresse in ESL.

ARTICOLO 7

Garanzie

1. Sulla Quota Agevolata Banca richiede al beneficiario una protezione del credito di tipo personale, a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del Fondo, relativa ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi. Nel caso in cui Banca non richieda garanzie personali sulla Quota Ordinaria, dovrà richiederne comunque sulla Quota Agevolata.
2. Sulla Quota Ordinaria il beneficiario può presentare alla Banca la garanzia rilasciata da uno dei Soggetti Garanti, scelto tra quelli convenzionati con la Banca stessa. Banca può richiedere al beneficiario, ove necessario, una protezione del credito di tipo personale relativa ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi.

ARTICOLO 8

Caratteristiche del finanziamento

<u>Tipologia di finanziamento:</u>	finanziamento chirografario
<u>Durata:</u>	massima di 5 anni più un periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.
<u>Importo:</u>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Importo minimo: € 50.000,00 ○ Importo massimo: € 400.000,00.
<u>Erogazione:</u>	Il finanziamento sarà erogato in un'unica soluzione.
<u>Preammortamento:</u>	12 mesi dalla data di erogazione oltre un eventuale periodo tecnico di allineamento alla scadenza del trimestre solare.
<u>Ammortamento:</u>	In rate trimestrali posticipate; le rate saranno pagate il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno. Le due Quote hanno la stessa periodicità di rimborso.

<u>Tasso di interesse agevolato:</u>	Tasso fisso, applicato sulla Quota Agevolata, in misura pari allo 0,50% annuo.
<u>Tasso di interesse ordinario:</u>	<p>Tasso fisso o variabile sulla Quota Ordinaria, ottenuto applicando:</p> <ul style="list-style-type: none">○ in caso di tasso fisso, al parametro IRS (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca)○ ovvero○ in caso di tasso variabile, al parametro Euribor 3 mesi (rilevato secondo la prassi di ciascuna Banca) una maggiorazione (spread) variabile in funzione del merito di credito e del <i>rating</i> del beneficiario.
<u>Spread applicabile al tasso d'interesse ordinario:</u>	<p>I livelli massimi di spread praticati da Banca per ciascuna Categoria di Rating sono indicati nella tabella allegata <i>sub A</i> e devono risultare all'interno dei tetti massimi previsti dall'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico. Al fine di garantire le migliori condizioni di mercato è prevista una revisione trimestrale degli spread al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. Entro i 15 giorni antecedenti l'inizio di ciascun trimestre solare, Sviluppo Lazio provvederà a verificare le migliori condizioni da applicare nel trimestre successivo e negozierà gli spread con ciascuna Banca, che saranno poi recepiti con determinazione del Direttore Regionale e pubblicati sul sito di Sviluppo Lazio.</p>
<u>Costo della garanzia:</u>	Nel caso in cui il beneficiario si rivolga ad un Soggetto Garante per il rilascio della garanzia, il costo complessivo applicato non potrà essere superiore al 2,50% della Quota Ordinaria.
<u>Tasso di mora:</u>	<p>Pari al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).</p> <p>Il tasso di mora viene applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) e decorre secondo la prassi di ciascuna Banca.</p>

Estinzione anticipata:

Possibile solo a fronte di versamenti del capitale sottoscritto effettuati in anticipo rispetto al piano concordato per un importo almeno pari al debito residuo. In tal caso verrà applicata una penale in misura non superiore all'1% del debito residuo della Quota Ordinaria.

Obblighi per il beneficiario:

- Presentare la documentazione indicata nell'Avviso Pubblico.
- Integrare la documentazione ove richiesto da Sviluppo Lazio o da Banca.
- Sottoscrivere per accettazione l'atto di impegno di cui all'Avviso Pubblico e trasmetterlo a Sviluppo Lazio entro 90 giorni dalla data di ricevimento, unitamente alla documentazione attestante i seguenti adempimenti:
 - avvenuta delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quanto previsto al precedente art. 5, comma 2;
 - avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno in misura sufficiente al raggiungimento di detta soglia minima;
 - avvenuto versamento di un terzo del capitale sociale sottoscritto ovvero di un importo pari ad almeno la metà del finanziamento richiesto;
 - avvenuta delibera che definisce i versamenti di capitale, pari ai restanti due terzi dell'aumento ovvero all'importo del finanziamento, in massimo 5 tranches annuali, pari al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 4 co. 6 dell'Avviso Pubblico;
 - avvenuta trasformazione della natura giuridica da società di persone in società di capitali (solo nel caso di imprese che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento).

Spese per il beneficiario:

- Spese di istruttoria: pari a massimo € 250 per pratica.
Eventuale costo della garanzia: entro il tetto massimo sopra indicato.

Garanzie richieste al beneficiario:

Sulla Quota Ordinaria Banca potrà richiedere, anche in aggiunta all'eventuale garanzia rilasciata dal Soggetto Garante, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie personali relative ai soci che sottoscrivono l'aumento di capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2.

Sulla Quota Agevolata Banca richiederà a favore di Sviluppo Lazio quale soggetto gestore del fondo, in ragione della natura giuridica del beneficiario, garanzie

personali relative ai soci che sottoscrivono l'aumento di capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera compagine societaria, eventualmente estensibile a soggetti terzi, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1.

ARTICOLO 9

Modalità di erogazione

1. Il finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione contestualmente alla stipula del contratto di finanziamento.

ARTICOLO 10

Istruttorie e procedure di erogazione

Al finanziamento degli interventi di cui al precedente art. 5 si accede attraverso una procedura valutativa a sportello, che avverrà con le modalità di cui all'art. 8 dell'Avviso Pubblico.

Di seguito l'iter procedurale:

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata seguendo l'ordine cronologico attribuito al formulario online cui all'Appendice 4 dell'Avviso Pubblico.
2. Sviluppo Lazio verifica la regolarità delle domande presentate, e accerta la presenza dei requisiti formali.
3. In caso di esito positivo della verifica di cui al punto precedente, Sviluppo Lazio trasmette il relativo fascicolo a Banca per la valutazione del merito creditizio; in caso di esito negativo provvede ad informarne il beneficiario, il quale dispone di 10 giorni dalla ricezione per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241.
4. Banca effettua la verifica di merito creditizio entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa. Qualora l'istruttoria dovesse subire ritardi per motivazioni non dipendenti dalla banca, tale termine si intende sospeso, fermo restando l'obbligo della banca di darne comunicazione a Sviluppo Lazio entro i suddetti 30 giorni. Nel caso in cui la banca necessiti di ulteriore documentazione, provvederà a richiederla direttamente al beneficiario. La Banca comunica a Sviluppo Lazio l'esito della delibera condizionata alla valutazione del Comitato Tecnico di cui all'art. 9 dell'Avviso Pubblico, nonché la Categoria di Rating del beneficiario secondo la tabella di cui all'appendice 3 dell'Avviso Pubblico.
5. Sviluppo Lazio trasmette al Comitato Tecnico gli elenchi dei beneficiari ritenuti ammissibili e non ammissibili dopo la verifica dei requisiti formali e del merito creditizio.
6. Il Comitato Tecnico approva gli elenchi trasmessi da Sviluppo Lazio e delibera l'ammissibilità dei progetti al finanziamento.
7. Sviluppo Lazio comunica al beneficiario la concessione del finanziamento ovvero il diniego e, in caso di esito positivo, invia l'atto di impegno, informando contestualmente Banca. In caso di esito negativo, il beneficiario dispone di 10 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione

per presentare eventuali osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 7 agosto 1990 n.241.

8. L'atto di impegno, contenente gli obblighi del beneficiario, dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e trasmesso a Sviluppo Lazio entro 90 giorni dalla data di ricevimento, a pena di revoca, unitamente alla documentazione comprovante i seguenti adempimenti:
 - a) avvenuta delibera di aumento del capitale sociale per un importo non inferiore a quanto previsto al precedente art. 5, comma 2;
 - b) avvenuta sottoscrizione dell'aumento di capitale almeno in misura sufficiente al raggiungimento di detta soglia minima;
 - c) avvenuto versamento di un terzo del capitale sociale sottoscritto ovvero di un importo pari ad almeno la metà del finanziamento richiesto;
 - d) avvenuta delibera che definisce i versamenti di capitale, pari ai restanti due terzi dell'aumento ovvero all'importo del finanziamento, in 5 tranches annuali, corrispondenti ognuna al 20% del valore finanziato, entro la data di approvazione del bilancio d'esercizio, come previsto dall'art. 4 co. 6 dell'Avviso Pubblico;
 - e) avvenuta trasformazione della natura giuridica da società di persone in società di capitali (solo nel caso di imprese che si trasformino in società di capitali in occasione di questo intervento).
9. Sviluppo Lazio verifica la documentazione di cui al punto precedente e ne dà comunicazione a Banca, affinché proceda alla stipula del contratto di finanziamento. Provvede, altresì, ad autorizzare Banca all'erogazione del finanziamento di cui al successivo art. 12, trasferendo le relative risorse finanziarie di competenza regionale.

ARTICOLO 11

Modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Scheda Prodotto Sviluppo Lazio provvede, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nel Fondo, a versare un plafond minimo pari ad € 400.000,00 su un conto corrente vincolato fruttifero acceso presso Banca, intestato a "Sviluppo Lazio - Fondo patrimonializzazione PMI", di seguito "Conto Vincolato", costituendo tale accredito provvista minima necessaria all'attuazione di quanto previsto nella presente Scheda Prodotto.
2. Banca preleva, su disposizione di Sviluppo Lazio, la Quota Agevolata relativa al finanziamento dandone contestuale comunicazione a Sviluppo Lazio, che provvede a reintegrare la somma prelevata entro 10 giorni, subordinatamente alla presenza di risorse finanziarie nel Fondo.
3. Il Conto Vincolato genera un rendimento di mercato a favore del Fondo.
4. Banca è tenuta a versare sul Conto Vincolato quanto incassato a titolo di rimborso del finanziamento relativamente alla Quota Agevolata, per capitale ed interessi, con la medesima periodicità di pagamento delle rate, compresi eventuali interessi moratori.
5. Sviluppo Lazio potrà disporre delle somme di cui al precedente capoverso ogni qualvolta si renderanno nuovamente disponibili sul Conto Vincolato a seguito dei rimborsi effettuati tempo per tempo dai beneficiari. Potrà disporre, inoltre, degli interessi maturati sul Conto Vincolato sulla base delle risultanze dell'estratto conto al 31 dicembre di ogni anno così come comunicato da Banca.

6. In ogni caso il saldo del Conto Vincolato non potrà mai essere inferiore per nessuna ragione e causa all'ammontare nominale della Quota Agevolata dei finanziamenti ammessi per i quali, tempo per tempo, non sia stata ancora completata la procedura di erogazione, al netto delle somme che fossero già state corrisposte ai rispettivi beneficiari e dei rimborsi effettuati dai beneficiari stessi.

ARTICOLO 12

Erogazione finanziamento

1. Banca si obbliga ad erogare il finanziamento nel minor tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'autorizzazione da parte di Sviluppo Lazio di cui al precedente art.10, punto 9) fatto salvo l'insorgere di elementi pregiudizievoli nel frattempo intervenuti e che Banca valuti ostativi all'erogazione. Di tale evenienza Banca informerà Sviluppo Lazio per l'assunzione dei provvedimenti del caso.
2. Sviluppo Lazio è esonerata da ogni responsabilità giuridica nel caso dovessero sorgere controversie tra Banca e le imprese in merito alla mancata o errata erogazione del finanziamento, per tutto ciò che non attiene alla verifica dei requisiti formali.

ARTICOLO 13

Incasso rate finanziamento

1. Banca provvederà ad emettere gli avvisi di pagamento e ad incassare alle scadenze previste nel contratto di finanziamento le rate del finanziamento medesimo e trasferirà a Sviluppo Lazio, entro il termine di 30 giorni, con pari valuta dell'incasso, attraverso appositi accrediti sul Conto Vincolato, la quota, comprensiva di capitale e interessi, relativa alla Quota Agevolata secondo le proporzioni di cui al precedente art. 6.
2. Il mancato pagamento anche parziale alla scadenza di ciascuna rata delle somme messe a disposizione da Sviluppo Lazio, dovute dal beneficiario, produrrà dal giorno di scadenza e senza bisogno di costituzione in mora, interessi moratori in favore di Sviluppo Lazio.
 - 2.1 Detti interessi di mora saranno calcolati al tasso applicato alla Quota Ordinaria (IRS/Euribor + spread) maggiorato di 2 punti percentuali, a condizione che tale percentuale non superi, alla data di stipula del contratto, la soglia massima consentita dalla normativa vigente (L. 108/96 e relative disposizioni emesse con cadenza trimestrale, tramite appositi decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze).
 - 2.2 Il tasso di mora verrà applicato all'intera rata scaduta (compresa la Quota Agevolata) secondo la prassi consolidata di ciascuna Banca.
 - 2.3 L'interesse di mora decorre dalla data di scadenza della rata non pagata.

ARTICOLO 14

Revoca delle agevolazioni

1. L'agevolazione concessa al beneficiario potrà essere revocata nei seguenti casi:
 - a) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni mendaci;
 - b) venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi di ammissibilità all'agevolazione nel periodo di durata del finanziamento;
 - c) al raggiungimento e/o superamento della soglia di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della rata di finanziamento e/o a seguito del passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato. Banca si riserva, a suo insindacabile giudizio, di agire anche prima dei 180 giorni qualora si rilevassero elementi pregiudizievoli in capo all'impresa o ai soci e/o garanti con contestuale passaggio a sofferenza;

- d) qualora, a seguito di verifiche, emerga il mancato rispetto dell'impegno al versamento del capitale sociale sottoscritto secondo le modalità di cui all'art. 10, punto 8, comma d;
- e) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- f) fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell'impresa finanziata ad altra procedura concorsuale;
- g) mancata sottoscrizione dell'atto di impegno entro i 90 giorni previsti dall'art. 10, punto 8;
- h) rinuncia all'agevolazione.

Nei casi di cui sopra si ha la revoca totale dell'agevolazione, con conseguente decadenza dal beneficio del termine.

In caso di revoca dell'agevolazione il beneficiario, oltre a restituire in un'unica soluzione il debito residuo del finanziamento, dovrà corrispondere interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente dalla data di erogazione a quella di restituzione, sulla somma erogata rivalutata in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria. Banca, in caso di revoca dell'agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi), ha, altresì, facoltà di revisionare la pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente.

2. Sviluppo Lazio sarà tenuta a comunicare, con lettera raccomandata A/R., alle imprese beneficiarie l'avvio del procedimento di revoca, con indicazioni dei relativi motivi, assegnando al destinatario della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, accoglibili solo nell'ipotesi di infondatezza e non veridicità delle motivazioni di revoca adottate (L. n° 241/90).
3. Sviluppo Lazio, trascorsi i termini di Legge, provvede:
 - a) ad archiviare il procedimento di revoca;
 - b) alla revoca dell'agevolazione, dandone contestuale comunicazione a Banca.
4. In caso di revoca dell'agevolazione la restituzione della Quota Agevolata potrà realizzarsi, mediante l'escussione delle apposite garanzie come previste dall'art. 7 comma 1. Il beneficiario potrà richiedere forme rateali di versamento a fronte di rilascio di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di primaria compagnia, entrambe a prima richiesta.

ARTICOLO 15

Impegni di Banca

1. Banca si impegna a:

- a) effettuare la valutazione del merito creditizio della Quota Ordinaria entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico; qualora l'istruttoria dovesse subire ritardi per motivazioni non dipendenti dalla banca, tale termine si intende sospeso, fermo restando l'obbligo della banca di darne comunicazione a Sviluppo Lazio entro i suddetti 30 giorni. In caso che Banca necessiti di ulteriore documentazione, provvederà a richiederla direttamente al beneficiario;
- b) effettuare tutte le istruttorie tecniche e legali necessarie ed opportune alla stipula del contratto di finanziamento ed all'accertamento della consistenza ed acquisibilità delle eventuali garanzie relative a ciascun finanziamento;

- c) predisporre quanto necessario alla stipula del contratto ed all'erogazione del finanziamento, sottoscrivere il contratto di finanziamento ed ogni altro contratto allo stesso connesso, nonché gli atti necessari all'acquisizione delle garanzie personali a copertura del contratto di finanziamento così come previste a carico del beneficiario ai precedenti artt. 7 e 8;
- d) rilasciare idonea attestazione per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 231/2007, nelle modalità previste dall'Allegato *sub B*;
- e) erogare il finanziamento secondo le modalità di cui all'art. 12, incassare le rate in scadenza, accreditando quanto di spettanza di Sviluppo Lazio sul Conto Vincolato con le modalità di cui all'art. 8 e all'art.13;
- f) segnalare eventuali ritardi nel pagamento delle rate e, in caso di ritardato pagamento di una rata, applicare gli interessi di mora di cui all'art. 13;
- g) compiere tutte le attività di recupero anche coattivo del credito di Sviluppo Lazio derivanti dal contratto di finanziamento ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziale in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, ai sensi dell'art.2 della presente Scheda Prodotto;
- h) ripartire le somme recuperate in esito all'attività di recupero del credito tra Sviluppo Lazio e Banca in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al finanziamento, inteso come somma della Quota Agevolata e della Quota Ordinaria;
- i) predisporre una relazione trimestrale e/o una rendicontazione in via telematica, sull'andamento dei finanziamenti nel periodo, che contenga tutti gli elementi di dettaglio necessari a ricostruire l'importo versato da Sviluppo Lazio e di quanto rimborsato a fronte delle rate pagate dai beneficiari o delle somme incassate a fronte di azioni di recupero del credito.
- j) dare comunicazione a Sviluppo Lazio entro 30 (trenta) giorni a mezzo raccomandata A/R, anticipata a mezzo fax:
 - 1. del verificarsi dell'evento– dato dal raggiungimento e/o superamento da parte dell'impresa beneficiaria del termine di cui all'art.14 della presente Scheda Prodotto (termine espressamente indicato nel singolo contratto di finanziamento) – o di qualsivoglia altro evento che determini, ai sensi del contratto, la risoluzione dello stesso o la decadenza del beneficio del termine, con conseguente passaggio a sofferenza del credito ad esso collegato;
 - 2. dell'avvenuta comunicazione al beneficiario, nel rispetto delle modalità previste nel contratto di finanziamento, della decadenza dal beneficio del termine concesso in relazione al finanziamento e risoluzione del contratto di finanziamento stesso;
- k) dare comunicazione dell'avvenuto esperimento, senza esito positivo, di ogni azione giudiziaria volta al recupero coattivo del credito.

ARTICOLO 16

Inadempimento di Banca

1. L'inadempimento di Banca agli obblighi ed impegni previsti nella presente Scheda Prodotto comporta la risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 17

Insolvenza del beneficiario del finanziamento

1. Si realizza civilisticamente il mancato recupero del credito:
 - 1) in caso di infruttuoso esperimento delle procedure di recupero coattivo da parte della Banca, concretizzatesi nelle ordinarie azioni legali previste dall'ordinamento;

- 2) ove ricorrendo i presupposti legittimanti la presentazione di istanza fallimentare, dallo “stato di riparto” dell’attivo fallimentare non risultino somme liquidate a copertura totale della posizione creditoria così come ammessa nello “stato passivo” consolidato.
2. Sviluppo Lazio, preso atto della comunicazione prevista alla lettera j) dell’art. 15, dichiara “il passaggio a perdita del finanziamento”, diventato ormai irrecuperabile.
3. Qualora dovesse verificarsi un passaggio a sofferenza del credito vantato nei confronti del beneficiario del finanziamento, Banca provvede a darne comunicazione a Sviluppo Lazio. Decorso dalla comunicazione un lasso di tempo ritenuto congruo, Sviluppo Lazio cede pro-soluto a titolo oneroso il proprio credito ad un soggetto da essa individuato. Il corrispettivo consisterà in una percentuale (da concordare con il cessionario del credito) della somma recuperata che Sviluppo Lazio provvederà a riversare nelle risorse del Fondo. Sulla scelta del cessionario del credito si riconosce una prelazione convenzionale a Banca. A seguito di tale cessione, nessuna incombenza né alcun onere in termini finanziari e/o convenzionali sarà più dovuto dalla Banca in forza del contratto.

ARTICOLO 18 **Spese di recupero** **e compensi riconosciuti a Banca**

1. Per l’attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio un compenso, la cui entità sarà concordata fra le parti in una lettera *a latere* che sarà sottoscritta contestualmente alla presente Scheda Prodotto.

ARTICOLO 19 **Impegni di Sviluppo Lazio**

1. Sviluppo Lazio si impegna a:
 - a) promuovere e divulgare, attraverso idonei mezzi di comunicazione, tutte le informative inerenti la conoscenza della legge attivando, altresì, specifici servizi informativi in favore dei soggetti richiedenti per la corretta redazione delle domande di agevolazione e la conoscenza dei successivi iter attuativi;
 - b) coordinare il flusso documentale per l’attuazione degli interventi previsti;
 - c) effettuare la valutazione dell’ammissibilità formale delle domande e trasmettere a Banca tutti gli atti necessari per la valutazione del merito del credito;
 - d) curare i rapporti con la Regione per l’ottenimento degli atti formali necessari all’erogazione del finanziamento;
 - e) autorizzare Banca all’erogazione del finanziamento;
 - f) nei termini e con le modalità indicati nel precedente art.11, conferire le risorse del Fondo sul Conto Vincolato e ripristinare le somme prelevate da Banca;
 - g) verificare il rispetto del piano di versamento del capitale sociale di cui all’art. 10, comma 8, punto d), pena la revoca del finanziamento;
 - h) disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario come previsto ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico.

ARTICOLO 20
Invalidità o inefficacia parziali

1. Qualunque disposizione della presente Scheda Prodotto che risulti invalida o inefficace sarà priva di effetti, senza per questo inficiare le rimanenti disposizioni della presente Scheda Prodotto. Tuttavia, per tale evenienza le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per concordare disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti delle disposizioni risultate invalide.

ARTICOLO 21
Eventuali condizioni da applicare alla finanza integrativa.

1. Non sono previste dalla presente Scheda Prodotto ipotesi di finanza integrativa.

ARTICOLO 22
Norme di chiusura

1. Si rinvia all'Accordo Quadro per quanto qui non specificamente previsto.

ARTICOLO 23
Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in, il

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: articolo 2 – mandato; articolo 6 – agevolazioni previste e massimali; articolo 7 – garanzie; articolo 8 – caratteristiche del finanziamento; articolo 9 – modalità di erogazione; articolo 11 – modalità di trasferimento delle risorse da Sviluppo Lazio a Banca e modalità di rimborso delle stesse; articolo 12 – erogazione finanziamento; articolo 13 – incasso rate finanziamento; articolo 14 – revoca delle agevolazioni; articolo 15 – impegni di Banca; articolo 16 – inadempimento di Banca; articolo 17 – insolvenza del beneficiario del finanziamento; articolo 18 – spese di recupero e compensi riconosciuti a Banca; articolo 20 – invalidità o inefficacia parziali; articolo 23 – foro competente.

Letto, approvato e sottoscritto in, il

lettera a latere
per la definizione delle spese di recupero e dei compensi
riconosciuti a Banca
ai sensi dell'articolo 18 della Scheda Prodotto

Con riferimento alle spese di recupero ed ai compensi riconosciuti a Banca ai sensi dell'articolo 18 della Scheda Prodotto, con la presente si concorda quanto segue:

2. Per l'attività di recupero crediti Banca potrà addebitare a Sviluppo Lazio:
- a) una commissione fissa in funzione dell'ammontare del credito da recuperare e comunque non superiore ad Euro [...] per pratica;
 - b) una commissione variabile non superiore al [...]% della somma recuperata a valere sulla Quota Agevolata;
 - c) la copertura delle spese legali effettivamente sostenute se preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio, in misura pari al 50% del totale.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma, il _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca

*Sub A***INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI RATING E SPREAD MASSIMO**

Nel seguito indichiamo la corrispondenza tra le Categorie di Rating previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2008/C 14/02, i *Rating Notch* secondo la *Master Scale* di Standard & Poor's e il livello massimo di spread praticato per ciascuna Categoria all'interno dei livelli massimi applicabili previsti dall'Appendice 3 dell'Avviso Pubblico:

Categoria di Rating	Rating Notch (Master Scale S&P)	Spread massimo praticato
Ottimo (AAA-A)	AAA	[...%] massimo applicabile 4.35%
	AA+	
	AA	
	AA-	
	A+	
	A	
	A-	
Buono (BBB)	BBB+	[...%] massimo applicabile 4.35%
	BBB	
	BBB-	
Soddisfacente (BB)	BB+	[...%] massimo applicabile 5.40%
	BB	
	BB-	
Scarso (B)	B+	[...%] massimo applicabile 6.00%
	B	
	B-	

Sub B**Attestazione per l'assolvimento degli obblighi di verifica della clientela**

[Da trascrivere su carta intestata della Banca]

Spett.le
Sviluppo Lazio
Via Bellini, 22
00197 Roma**ATTESTAZIONE DI ADEGUATA VERIFICA DEL CLIENTE DA PARTE DI TERZI**
(ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 231/2007)⁽¹⁾

La Banca _____ Agenzia _____

ATTESTA CHE

- il **LEGALE RAPPRESENTANTE** dell'Impresa _____
Cod. fisc. Impresa _____ titolare del conto/rapporto n. _____ instaurato presso
la nostra agenzia
Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

- In merito all'identificazione del **TITOLARE EFFETTIVO**:

Il legale rappresentante sopra nominato è l'unico titolare effettivo dell'azienda
che non esiste un titolare effettivo dell'azienda (*solo in caso di Società con capitale frazionato in cui nessun
socio disponga di una quota superiore al 25%*).

- Il legale rappresentante è il titolare effettivo dell'azienda unitamente a (vedi dati riportati sotto):
Il legale rappresentante non è titolare effettivo dell'azienda. Il/i titolare/i effettivo/i dell'azienda
è/sono:

Si forniscono di seguito i dati identificativi del titolare effettivo/dei titolari effettivi:

1. Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

2. Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____
Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

3. Cognome _____ Nome _____
Luogo e data di nascita _____
Residenza _____
Codice fiscale _____

Tipo di documento di identità: Carta d'identità Altro documento(*specificare*)⁽²⁾ _____
 N° documento _____ Luogo di rilascio _____ Data di rilascio _____

• Lo **SCOPO** e la **NATURA DELL'OPERAZIONE**

sono:

I documenti relativi a quanto sopra attestato sono disponibili presso:

Luogo e data

Timbro e firma della Banca

NOTE:

(1) art 30 D.lgs 231/2007 - Modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi.

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), si considerano comunque assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico a svolgere una prestazione professionale e in relazione ai quali siano stati già identificati di persona:

- a) intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, nonché le loro succursali insediate in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, lettere *b*), *c*), e *d*), della direttiva;
- c) banche aventi sede legale e amministrativa in Stati extracomunitari che applicano misure equivalenti a quelle della direttiva;
- d) professionisti di cui agli articoli 12, comma 1, e 13, comma 1 lettera *b*, nei confronti di altri professionisti.

2. L'attestazione deve essere idonea a confermare l'identità tra il soggetto che deve essere identificato e il soggetto titolare del conto o del rapporto instaurato presso l'intermediario o il professionista attestante, nonché l'esattezza delle informazioni comunicate a distanza.

3. L'attestazione può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione.

3-bis. L'attestazione può altresì consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese.

5. Le autorità di vigilanza di settore possono prevedere, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

6. Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull'identità del cliente, i soggetti obbligati ai sensi del presente decreto compiono una nuova identificazione che dia certezza sulla sua identità.

7. Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente.

8. Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento.

(2) Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato".

ADDENDUM
alla Scheda Prodotto
Fondo patrimonializzazione PMI
Articolo 9 L.R. 31/2008
per **Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR**
Lazio 2007-2013
Linea di attività “Fondo di patrimonializzazione PMI”

TRA

a) **Sviluppo Lazio S.p.A.**, (di seguito “Sviluppo Lazio”), con sede in Roma, Via Vincenzo Bellini 22, registro imprese di Roma P.IVA e C.F.05950941004, capitale sociale 48.927.354,56 euro, in persona del, nato a il, domiciliato per la carica presso la sede della società;

E

b) **Banca S.p.A.** o Intermediario Finanziario ex articolo 107 T.U.B., (di seguito “Banca”), con sede in, Via/Piazza, C.F., capitale sociale Migliaia di euro, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di al numero, rappresentata dal nato a il, C.F., domiciliato per la carica ricoperta in Via, autorizzato alla firma del presente *Addendum*.

PREMESSO CHE

- Con DGR 360/11, come integrata e modificata dalle DGR 486/11 e 104/12, la Giunta Regionale, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di Ingegneria Finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013- Definizione delle politiche di Investimento” ha costituito presso Sviluppo Lazio uno strumento di Ingegneria Finanziaria denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007/2013” (di seguito “Fondo IF”) con dotazione finanziaria pari ad € 100.000.000 ed approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Soggetto Gestore Sviluppo Lazio. La suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 12 settembre 2011 e successivamente integrata da un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 10 aprile 2012.
- Con DGR 496 del 17.10.2012, la Regione ha accolto la valutazione contenuta nella Relazione del Comitato di Investimento del Fondo IF del 08.10.2012, di “ *dotare di ulteriori 30 milioni di Euro il Fondo Ingegneria Finanziaria, a valere sull’attività I.5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” del POR, per inserirvi una ulteriore attività di Ingegneria Finanziaria con le caratteristiche fondamentali del Fondo patrimonializzazione, assorbendo le procedure già in corso a valere sull’Avviso*

patrimonializzazione e, anche con funzioni di overbooking, le risorse finanziarie già stanziata ed impegnata pari a € 10.000.000,00, sul Capitolo B22527 annualità 2010 e per ulteriori € 20.000.000,00 sui Capitoli A38101, A38102, A38103, A38104, A38105, A38106, A38107, A38108, A38109, A38110, A38111, A38112, A38116, A38117, A38118”, tutti , questi ultimi, afferenti il POR Asse I-

- Con Determinazione B08260 del 26.10.2012 la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, in qualità di struttura operativa responsabile, ha approvato lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio per la gestione del Fondo, che assorbe la Convenzione patrimonializzazione e ss.mm. e ii. *“senza soluzione di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi e la struttura convenzionale in essere, ivi incluse le obbligazioni derivanti dalle convenzioni (schede prodotto) sottoscritte con gli intermediari finanziari”*. Il suddetto Addendum è stato sottoscritto tra le parti in data 30.10.2012.
- Ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto c bis della Convenzione IF così come modificata dall’Addendum di cui al punto precedente. Sviluppo Lazio gestisce direttamente strumenti di ingegneria finanziaria destinati alle PMI cofinanziati dal Programma Operativo, e a tal fine stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari aderenti assicurando una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti e la correttezza dei flussi informativi e finanziari aderenti e le PMI beneficiarie.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (modifiche alle Premesse)

1. Alle premesse della Scheda Prodotto sono aggiunti i seguenti punti:
 - Con DGR 360/11, come integrata e modificata dalle DGR 486/11 e 104/12, la Giunta Regionale, in conformità alle previsioni contenute nel documento “Nuovi strumenti di Ingegneria Finanziaria POR FESR Lazio 2007-2013- Definizione delle politiche di Investimento” ha costituito presso Sviluppo Lazio uno strumento di Ingegneria Finanziaria denominato “Nuovo Fondo di Ingegneria Finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007/2013” (di seguito “Fondo IF”) con dotazione finanziaria pari ad € 100.000.000 ed approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed il Soggetto Gestore Sviluppo Lazio. La suddetta convenzione è stata sottoscritta tra le parti in data 12 settembre 2011 e successivamente integrata da un Atto Aggiuntivo sottoscritto il 10 aprile 2012.
 - Con DGR 496 del 17.10.2012, la Regione ha accolto la valutazione contenuta nella Relazione del Comitato di Investimento del Fondo IF del 08.10.2012, di *“ dotare di ulteriori 30 milioni di Euro il Fondo Ingegneria Finanziaria, a valere sull’attività I.5 “Sostegno all’accesso al credito delle PMI attraverso i Confidi ed i fondi di garanzia ed altre forme di*

credito innovative, attivate dalla Regione Lazio” del POR, per inserirvi una ulteriore attività di Ingegneria Finanziaria con le caratteristiche fondamentali del Fondo patrimonializzazione, assorbendo le procedure già in corso a valere sull’Avviso patrimonializzazione e, anche con funzioni di overbooking, le risorse finanziarie già stanziata ed impegnate pari a € 10.000.000,00, sul Capitolo B22527 annualità 2010 e per ulteriori € 20.000.000,00 sui Capitoli A38101, A38102, A38103, A38104, A38105, A38106, A38107, A38108, A38109, A38110, A38111, A38112, A38116, A38117, A38118”, tutti , questi ultimi, afferenti il POR Asse I-

- Con Determinazione B08260 del 26.10.2012 la Direzione Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione, in qualità di struttura operativa responsabile, ha approvato lo schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Sviluppo Lazio per la gestione del Fondo, che assorbe la Convenzione patrimonializzazione e ss.mm. e ii. *“senza soluzione di continuità per quanto riguarda i diritti acquisiti da terzi e la struttura convenzionale in essere, ivi incluse le obbligazioni derivanti dalle convenzioni (schede prodotto) sottoscritte con gli intermediari finanziari”*. Il suddetto Addendum è stato sottoscritto tra le parti in data 30.10.2012.
 - Ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto c bis della Convenzione IF così come modificata dall’Addendum di cui al punto precedente. Sviluppo Lazio gestisce direttamente strumenti di ingegneria finanziaria destinati alle PMI cofinanziati dal Programma Operativo, e a tal fine stipula e gestisce i relativi accordi di finanziamento a valle con gli intermediari finanziari aderenti assicurando una corretta informazione alle PMI potenziali beneficiarie dei prestiti e la correttezza dei flussi informativi e finanziari aderenti e le PMI beneficiarie.
2. Dopo le parole “la presente Scheda Prodotto è da considerarsi attuativa ed integrativa delle seguenti disposizioni normative, convenzioni e provvedimenti amministrativi”, al punto a) Disposizioni normative, sono aggiunti:
- Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
 - Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
 - Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1823/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante Disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;
- al punto b) Convenzioni è aggiunto:
- Convenzione per la gestione del Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013, tra la Regione Lazio e Sviluppo Lazio e sue modificazioni;
- Al punto c) Provvedimenti amministrativi sono eliminate le seguenti parole “e Rifiuti” e sono stati aggiunti i seguenti punti:
- DGR n. 496 del 17/10/2012 di ampliamento del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;

- Determinazione n. B08260 del 26/10/2012 di approvazione dello Schema di Addendum alla Convenzione per la gestione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013;
- DGR 360/2011 di costituzione del nuovo fondo di ingegneria finanziaria a favore delle PMI, a valere sul POR FESR Lazio 2007-2013. ed approvazione del relativo schema di Convenzione e definizione delle Politiche di Investimento;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 28 marzo 2012, n. 15 di Approvazione della proposta di revisione del <<Programma Operativo Cofinanziato dal F.E.S.R. – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 Regione Lazio. Obiettivo Competitività regionale e occupazione>>

Art. 2

(Modifiche all'art. 5 Tipologie di intervento ammissibili)

In calce al comma 2 dell'art. 5 è aggiunto: "L'aumento di capitale sociale può essere stato deliberato nei 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico, mentre la sottoscrizione ed il versamento dello stesso devono avvenire in data successiva a quella di presentazione della domanda."

Art. 3

(Modifiche all'art. 7 Garanzie)

1. Al comma 1 dell'art. 7 dopo la parola "relativa" è aggiunto "ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera"
2. Al comma 2 dell'art. 7 dopo la parola "relativa" è aggiunto "ai soci che sottoscrivono l'aumento del capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera"

Art. 4

(Modifiche all'art. 8 Caratteristiche del finanziamento)

1. Al punto *Tasso di interesse ordinario* sono state eliminate le parole "5 anni" che seguivano le parole "parametro IRS".
2. Al punto *Garanzie richieste al Beneficiario*, sia nell'ambito della Quota Ordinaria Banca che nell'ambito della Quota Agevolata Banca, dopo le parole "garanzie personali relative" è stato aggiunto "ai soci che sottoscrivono l'aumento di capitale sociale. A proprio insindacabile giudizio, Banca potrà anche richiedere la garanzia dell'intera"

Art. 5

(Modifiche all'art. 10 Istruttorie e procedure di erogazione)

1. All' art. 10 è inserito un nuovo punto n.1: "1. L'istruttoria delle domande viene effettuata seguendo l'ordine cronologico attribuito al formulario online cui all'Appendice 4 dell'Avviso Pubblico."
2. Per effetto del suddetto inserimento la numerazione dei successivi punti varia di conseguenza.
3. Il punto n.1 è sostituito dal seguente: "2.Sviluppo Lazio verifica la regolarità delle domande presentate e accerta la presenza dei requisiti formali."
4. Al punto n.2 dopo le parole "Sviluppo Lazio trasmette" è aggiunto "il relativo fascicolo" e sono eliminate le seguenti parole "via Posta Elettronica Certificata (PEC) la documentazione"
5. Al punto n. 3 dopo le parole "merito creditizio" è aggiunto "entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa. Qualora l'istruttoria dovesse subire ritardi per motivazioni non dipendenti dalla banca, tale termine si intende sospeso, fermo restando l'obbligo della banca di darne comunicazione a Sviluppo Lazio entro i suddetti 30 giorni. Nel caso in cui la banca necessiti di ulteriore documentazione, provvederà a richiederla direttamente al beneficiario. La Banca".

Art. 6

(Modifiche all'art. 12 Erogazione finanziamento)

1. Al punto n.1 dell'art 12 le parole "punto 8" sono sostituite da "punto 9".

Art. 7

(Modifiche all'art. 14 Revoca delle agevolazioni)

1. Al comma d) del punto 1. dell'art. 14 le parole "punto 7" sono sostituite da "punto 8"
2. Al comma g) del punto 1) dell'art. 14 le parole "comma 7" sono sostituite da "punto 8"
3. Al punto 1 dell'art. 14, dopo le parole "Banca ha facoltà di non richiedere il rimborso della Quota Ordinaria", è aggiunto il seguente capoverso: "Banca, in caso di revoca dell'agevolazione (es. venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi), ha, altresì, facoltà di revisionare la pratica del cliente, acquisendo o aumentando, ad insindacabile giudizio, le garanzie a tutela del suo rischio di credito e/o di porre in essere ulteriori modifiche o rimodulazioni del fido esistente".

Art. 8

(Modifiche all'art. 15 Impegni di Banca)

1. Al punto a) del comma 1 dell'art. 15 dopo le parole "merito creditizio della Quota Ordinaria" è aggiunto "entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione prevista dall'Avviso Pubblico; qualora l'istruttoria dovesse subire ritardi per motivazioni non dipendenti dalla banca, tale termine si intende sospeso, fermo restando l'obbligo della

banca di darne comunicazione a Sviluppo Lazio entro i suddetti 30 giorni. In caso che Banca necessiti di ulteriore documentazione, provvederà a richiederla direttamente al beneficiario”

2. Dopo il punto c) del comma 1 è stato inserito il nuovo punto d): “rilasciare idonea attestazione per l’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 231/2007, nelle modalità previste dall’Allegato sub B”
3. Per effetto del suddetto inserimento la numerazione dei successivi punti varia di conseguenza.

Art. 9

(Modifiche all’art. 19 Impegni di Sviluppo Lazio)

1. Al punto g) del comma 1. dell’art, 19 le parole “comma 7” sono sostituite da “comma 8”.
2. In calce all’art. 19 è inoltre aggiunto un ulteriore punto h): “h) disporre accertamenti documentali e verifiche in loco presso il beneficiario come previsto ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso Pubblico.”

Art. 10

(Testo coordinato)

Al solo fine di agevolare la consultazione, le Parti allegano il testo della Scheda Prodotto come integrato e modificato a seguito della stipula del presente Addendum.

Roma, lì _____

Sviluppo Lazio S.p.A.

Banca
